



Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia

A.C. 3942

Dossier n° 495 - Schede di lettura
28 settembre 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3942
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
Date:	
trasmissione alla Camera:	28 giugno 2016
assegnazione:	11 luglio 2016
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia e V Bilancio
Oneri finanziari:	Sì

Contenuto dell'accordo

L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2014, intende creare uno strumento giuridico di regolamentazione della collaborazione bilaterale di polizia sotto il profilo sia strategico sia operativo. Lo scopo dell'intesa è quello di contrastare in maniera più incisiva il crimine organizzato transnazionale nonché il terrorismo internazionale, conformemente alle previsioni degli ordinamenti giuridici dei due Paesi ed ai rispettivi obblighi internazionali, compresi quelli derivanti all'Italia dalla partecipazione all'Unione europea.

Nell'analisi tecnico-normativa (ATN) che correda il disegno di legge originario (AS 1605, approvato dall'Assemblea del Senato il 28 giugno 2016) viene precisato che la posizione strategica dell'arcipelago delle Isole di Capo Verde nell'Oceano Atlantico ne fa un importante crocevia di transito per carichi di droga – cocaina soprattutto - provenienti da alcuni Paesi dell'America meridionale e destinati a Paesi dell'Africa nord-occidentale, da dove vengono smistati verso Europa e Stati Uniti.

L'Accordo in esame è stato firmato in esito ad una **fase negoziale avviatasi nella primavera del 2003 su iniziativa italiana**, nell'ambito di una politica di rafforzamento ulteriore delle relazioni bilaterali in materia di sicurezza con i Paesi dell'Africa Occidentale affacciati sulla sponda atlantica. I lunghi negoziati – si legge nella relazione illustrativa – che erano stati avviati sulla base dei modelli di accordo a suo tempo adottati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per analoghe intese bilaterali con i Paesi dell'area africana e mediorientale, hanno condotto tuttavia alla formulazione di un nuovo testo, simile ad altre intese della stessa natura definite con altri Paesi, *"ad esempio con l'Armenia, conclusa il 23 aprile 2010 ed entrata in vigore il successivo 25 ottobre"*.

Si rileva che per l'entrata in vigore dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia in materia di cooperazione di polizia, richiamato nella relazione illustrativa dell'AS 1605, non si è proceduto con disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, ma con semplice notifica. L'Accordo italo-armeno, del tutto analogo a quello con Capo Verde qui in esame, come quest'ultimo comporta oneri, non quantificati né coperti, in relazione alle disposizioni degli articoli 8 (riunioni per consultazioni da tenersi alternativamente in Italia e in Armenia) e 9 (ripartizione delle spese correlate alle richieste di collaborazione). Si segnala, in proposito, che nell'ATN all'accordo italo-capoverdiano in esame si legge che "ricorrendo una delle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione (accordo che comporta

oneri alle finanze della Repubblica italiana), è necessaria una legge di ratifica".

Con riferimento al **contenuto**, l'Accordo si compone di un **preambolo e 12 articoli**. Nel preambolo viene richiamata la risoluzione Onu 45/123 del 1990 in tema di Cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, le convenzioni unisiane contro le sostanze stupefacenti e psicotrope, la Convenzione contro la criminalità transnazionale firmata a Palermo nel dicembre 2000 sia dall'Italia, sia da Capo Verde, e i relativi protocolli, nonché le pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e le Convenzioni contro il terrorismo adottate in sede Onu.

L'**articolo 1** individua le **Autorità competenti** per l'applicazione dell'Accordo, che sono per l'Italia il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e per Capo Verde il Ministero della giustizia, Polizia giudiziaria.

L'**articolo 2** individua i **settori di cooperazione** da effettuare, nell'ambito dei propri mezzi ed in conformità alle legislazioni nazionali delle Parti, per prevenire, contrastare ed indagare su crimini nei seguenti ambiti, peraltro non esclusivi:

- crimine organizzato transnazionale;
- produzione, traffico e contrabbando di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei loro precursori;
- tratta di persone e traffico di migranti.

Le Parti, inoltre, collaborano nella prevenzione e repressione degli atti terroristici.

Le **modalità della cooperazione** bilaterale vengono individuate dall'**articolo 3**, che ne prevede l'attuazione attraverso lo **scambio di informazioni** riguardanti:

- a) reati, criminali, organizzazioni e loro modalità operative, strutture e contatti;
- b) stupefacenti, metodi di produzione, canali e mezzi del relativo traffico e modalità di occultamento;
- c) reati di terrorismo, terroristi e loro organizzazioni, loro modalità operative, strutture e contatti;
- d) strumenti legislativi, scientifici e d'analisi per combattere il crimine;
- e) formazione del personale di polizia;
- f) adozione di speciali tecniche investigative quali operazioni sotto copertura e consegne controllate;
- g) metodi per il contrasto alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti;
- h) passaporti e altri documenti di viaggio.

La cooperazione prevede, inoltre:

- i) attività dirette all'identificazione ed alla riammissione di cittadini di entrambi i Paesi in posizione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione (le modalità potranno essere definite in un successivo Protocollo applicativo);
- j) esecuzione delle richieste di assistenza di cui al successivo articolo 4;
- k) scambio di informazioni ritenute di interesse per l'altra parte;
- l) scambio di esperti ed individuazione di punti di contatto designati dalle Parti per agevolare l'applicazione dell'Accordo in esame.

Le **procedure** per l'esecuzione delle richieste di assistenza, ed i relativi requisiti formali e sostanziali sono contenute nelle disposizioni dell'**articolo 4**.

L'**articolo 5** individua le ipotesi di **rifiuto di assistenza**, che riguardano il caso in cui potrebbero essere compromessi sovranità, sicurezza interna, ordine pubblico o altri interessi fondamentali dello Stato richiesto, oppure vi sia contrasto con la sua legislazione nazionale o con gli obblighi internazionali da esso assunti (comma 1). Ai sensi del comma 2 l'assistenza può essere rifiutata se l'esecuzione della richiesta presenta un onere eccessivo per le risorse della Parte richiesta.

All'**esecuzione delle richieste** è dedicato l'**articolo 6**.

L'**articolo 7** riguarda la protezione dei dati personali e dei documenti.

L'**articolo 8** prevede che rappresentanti delle Autorità competenti possano riunirsi, alternativamente in Italia e a Capo Verde, per valutare i progressi effettuati nonché per discutere e migliorare la cooperazione.

L'**articolo 9** stabilisce che le **spese** connesse alla trattazione di una richiesta avanzata ai sensi dell'Accordo vengono sostenute dalla Parte richiesta, salvo che non sia diversamente stabilito per iscritto da entrambe le Parti. A fronte di spese notevoli e straordinarie le Parti si consulteranno per stabilire sia le modalità di trattazione della richiesta, sia il modo in cui saranno sostenute le spese (comma 1). Ai sensi del comma 2 i costi delle riunioni (di cui all'articolo 8) sono sostenuti, salvo diverso accordo, dalla parte ricevente, laddove le spese di viaggio ed alloggio dei delegati sono sostenute dalla parte inviante.

La lingua inglese è la lingua di lavoro da utilizzare nell'ambito della cooperazione prevista dall'intesa (**articolo 10**).

L'**articolo 11** stabilisce che controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione dell'Accordo saranno composte amichevolmente mediante consultazioni e trattative attraverso i canali diplomatici.

L'**articolo 12**, infine, dispone che l'Accordo, che ha **durata illimitata**, entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne; è prevista la possibilità di denuncia con effetto a sei mesi dalla notifica all'altra Parte; l'Accordo potrà essere emendato con il reciproco consenso delle Parti.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in oggetto, approvato dal Senato il 28 giugno 2016, si compone di quattro articoli. L'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in esame. L'**articolo 4** prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

L'**articolo 3**, comma 1 reca la clausola di **copertura finanziaria** degli oneri previsti per l'attuazione dell'Accordo italo-capoverdiano in esame: tali oneri, valutati, **a decorrere dal 2016, in 14.904 euro per spese di missione e 200 euro per le rimanenti spese (per un totale di euro 15.104)**, sono coperti ricorrendo al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 stabilisce che il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, in base all'art. 17, co. 12 della legge 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica). In caso di scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede, con proprio decreto, alla corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente destinate, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge 196/2009, alle spese di missione e di formazione nell'ambito del Programma "*Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica*" dello stato di previsione del Ministero dell'interno e, comunque, della missione "*Ordine pubblico e sicurezza*" dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca alle Camere senza ritardo e con apposita relazione sulle cause di tali scostamenti e sull'attuazione delle misure di cui al comma precedente. Il comma 4, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La decorrenza degli oneri è stata aggiornata durante l'esame presso il Senato della Repubblica.

Oltre che della relazione illustrativa, il provvedimento è corredato di una **relazione tecnica** per la quantificazione degli oneri. Nella RT vengono analiticamente illustrate le spese derivanti dall'attuazione dell'Accordo complessivamente ammontanti a **euro 15.104 a decorrere dal 2016**, di cui euro **14.904 costituiscono oneri valutati ed euro 200 hanno natura di oneri autorizzati**.

Accompagnano il disegno di legge, come già accennato, un'Analisi tecnico-normativa - dalla quale si evince anche la necessità dell'esame parlamentare dell'Accordo, poiché esso rientra nelle fattispecie previste dall'articolo 80 Cost., e segnatamente tra gli accordi che comportano oneri finanziari – ed una Analisi di impatto della regolamentazione.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.